



ALBO fino al 29.12.2022

ARU/SPC/ER

## IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto della Scuola emanato con D.D.n.202 del 7.5.2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.118 del 22.5.2012 e s.m.i.;

VISTA la Legge 9.5.1989, n.168;

VISTA la Legge 7.8.1990, n.241 e s.m.i.;

VISTO il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n.240, ed in particolare l'art.22 (nel testo anteriore alla Legge n. 79/2022) che prevede la possibilità per le Università di conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca;

VISTO il regolamento della Scuola per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, emanato con D.D.n.118 del 2.3.2011 e s.m.i.;

VISTO il D.D.n. 645 del 22.08.2022 con il quale sono state approvate le "Linee guida relative alle modalità di svolgimento del colloquio da remoto nelle selezioni per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca nonché per il conferimento a soggetti esterni alla Scuola Normale di incarichi di prestazione d'opera";

ACCERTATA la copertura finanziaria;

## DECRETA

### **Art. 1 - OGGETTO DEL BANDO E CARATTERISTICHE DELL'ASSEGNO DI RICERCA**

1.1 - La Scuola Normale Superiore bandisce una selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di un assegno di ricerca denominato "*Generazioni in movimento: il movimento per la pace in Italia in prospettiva comparata*" presso la Classe di Scienze politico-sociali, nell'ambito del settore concorsuale 14/A2 *Scienza Politica* (settore scientifico disciplinare SPS/04 *Scienza Politica*), per la collaborazione al progetto dal titolo "*Critical Young Europeans (CRY\_OUT)*" finanziato dal MIUR.

In particolare, il titolare dell'assegno di ricerca dovrà occuparsi delle seguenti attività, secondo le indicazioni e sotto la direzione del responsabile scientifico, prof.ssa Donatella Alessandra Della Porta: analizzare alcune campagne di mobilitazione pacifista in Italia, con particolare attenzione alle trasformazioni generazionali nelle strategie di azione, modelli organizzativi e frames attraverso protest avent analysis, frame analysis su documenti e pubblicazioni sui social media, interviste semi-strutturate con attivisti.

1.2 - L'assegno di ricerca avrà una durata di 2 (due) anni.

1.3 - L'importo lordo complessivo dell'assegno, comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'Amministrazione, è fissato in € 60.000,00= e sarà erogato al beneficiario in rate mensili posticipate.

## **Art. 2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE E COMPETENZE RICHIESTE**

2.1 - Possono presentare domanda per il conferimento dell'assegno di cui sopra gli studiosi in possesso di un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca di cui all'art.1. In relazione al livello di qualificazione scientifica professionale richiesta per tale attività di ricerca, si individua come idoneo il curriculum dal quale risulti il possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- a) il possesso del diploma di laurea in Scienze Politiche, Sociologia, Scienze internazionali e diplomatiche, o equipollente, conseguito secondo il previgente ordinamento, ovvero il possesso di laurea specialistica o magistrale equiparata ai sensi del D.L. 9/7/2009;
- b) l'aver svolto una documentata esperienza di ricerca post-laurea di durata almeno triennale nei predetti ambiti scientifici.

Potranno partecipare altresì i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero che sia riconosciuto equivalente al predetto titolo italiano ai soli fini dell'ammissione alla selezione; a questo scopo l'eventuale equivalenza dei titoli conseguiti all'estero con il suddetto titolo italiano potrà essere dichiarata dalla commissione giudicatrice di cui all'art. 6. Sempre ai soli fini dell'ammissione alla selezione sarà la commissione altresì a verificare la sussistenza della documentata esperienza di ricerca post-laurea di durata almeno triennale dei candidati.

Per l'espletamento dell'attività è altresì richiesta la conoscenza delle lingue inglese e italiana.

2.2 - I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda d'ammissione alla selezione.

2.3 - In ogni momento, con provvedimento motivato del Segretario generale, l'Amministrazione può disporre l'esclusione dei candidati dalla selezione per difetto dei requisiti di cui al presente articolo nonché per l'eventuale sussistenza di situazioni insanabili di incompatibilità con la titolarità dell'assegno previste dal Regolamento della Scuola per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca e dalla normativa vigente in materia.

## **Art. 3 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DEI TITOLI**

3.1 - La domanda di partecipazione alla selezione, nonché il curriculum scientifico-professionale, le pubblicazioni e i titoli ritenuti utili alla procedura selettiva, **devono essere presentati, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 16.00 (ora italiana) del giorno 29 dicembre 2022.**

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite la procedura informatica dedicata PICA collegandosi al seguente link: <https://pica.cineca.it/sns/>

Il predetto link è reso disponibile nella sezione del sito Web della Scuola ([www.sns.it](http://www.sns.it)) dedicata alla presente procedura di selezione. Nella medesima sezione, nonché all'interno della procedura informatica PICA, sono rese disponibili apposite "[Istruzioni](#)" che i candidati sono invitati a consultare.

All'applicazione informatica PICA è possibile accedere tramite SPID, scegliendo dalla pagina delle federazioni disponibili l'ente Scuola Normale Superiore; in alternativa, la procedura richiederà

necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare la registrazione al sistema.

3.2 - Il candidato dovrà inserire nella procedura informatica PICA tutti i dati richiesti per la produzione della domanda, nonché allegare i seguenti documenti caricandoli nella procedura esclusivamente in formato PDF:

- a) la fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
- b) il curriculum scientifico-professionale;
- c) le pubblicazioni, ivi compresa la tesi di dottorato; ogni pubblicazione non dovrà superare lo spazio di 30 megabyte. Nell'ipotesi di lavoro a stampa che sia in corso di pubblicazione, ne dovrà essere allegato il dattiloscritto corredato da un'attestazione dell'editore, o da una circostanziata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti che il dattiloscritto in parola è stato accettato per la pubblicazione. Per la predetta dichiarazione i candidati possono avvalersi del facsimile allegato al presente decreto (allegato A);
- d) elenco delle pubblicazioni presentate;
- e) eventuali documenti e titoli che il candidato ritenga utili ai fini della selezione.

3.3 - Fino alla scadenza del termine di presentazione della domanda la procedura consente di salvare i dati inseriti in modalità "bozza", consentendone la modifica e/o l'integrazione.

**Entro il termine di scadenza previsto dal comma 1, la domanda di partecipazione alla selezione deve essere compilata in maniera definitiva in tutte le sue parti, sottoscritta a pena di esclusione secondo una delle modalità indicate al successivo comma 4, e presentata - insieme a tutti gli allegati - attraverso la procedura informatica.** La data e l'orario di presentazione telematica sarà certificata dalla procedura informatica stessa; l'avvenuta ricezione della domanda e la sua successiva protocollazione saranno notificate al candidato mediante due distinti messaggi di posta elettronica. Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo univoco (ID domanda) e un numero di protocollo visibili all'interno dell'applicazione; per ogni comunicazione successiva dovrà essere utilizzato l'ID domanda unitamente al codice della selezione **22-AR-SPS04-DDP-39**.

3.4 - In caso di accesso tramite SPID non verrà richiesta alcuna firma in fase di presentazione della domanda. In caso di accesso alla procedura con altra modalità, la domanda di partecipazione, in formato PDF, deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, esclusivamente secondo una delle seguenti modalità richiamate dal programma informatico PICA, nonché nelle "Istruzioni" di cui al comma 1:

- a) firma autografa con copia documento di identità: in tal caso il candidato dovrà stampare la domanda in formato PDF generata dalla procedura informatica e apporre la propria firma per esteso sull'ultima pagina dello stampato senza apportare alcuna altra modifica. La domanda così firmata dovrà essere scansionata in formato PDF e caricata nuovamente sulla procedura informatica PICA. Se tra gli allegati della domanda non è già compresa una copia del documento di identità, sarà necessario scansionare in coda alla domanda anche la copia di un documento di identità in corso di validità e il file PDF così formato dovrà infine essere caricato sulla procedura;
- b) firma digitale direttamente all'interno della procedura PICA, utilizzando un dispositivo hardware (USB o smart card) o una firma remota compatibile con il sistema di firma digitale integrato in PICA (ConFirma);

- c) firma digitale sul proprio personal computer utilizzando un dispositivo hardware (USB o smart card) o una firma remota in grado di firmare documenti in formato CAdES (estensione .p7m): in tal caso il candidato dovrà salvare sul proprio personal computer la domanda in formato PDF generata dalla procedura informatica e, senza apportare alcuna altra modifica, firmarlo digitalmente in formato CAdES; il file firmato con estensione .p7m dovrà essere infine caricato sulla procedura informatica PICA.

3.5 - Una volta presentata la domanda telematica e ricevuta la conferma di ricezione dalla procedura informatica non sarà più possibile accedere a tale domanda per modificarla, ma potrà essere soltanto ritirata tramite la funzione “ritira/withdraw” nella pagina iniziale della procedura. Eventualmente il candidato potrà presentare una nuova domanda. Dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande non sarà più ammesso l’accesso alla procedura informatica PICA, l’invio della domanda telematica e/o l’integrazione di informazioni o documenti. Si fa presente che la procedura informatica potrebbe subire delle momentanee sospensioni per esigenze tecniche.

**3.6 - Non sono ammesse altre forme di invio delle domande e/o della documentazione per la partecipazione alla selezione rispetto a quelle sopra indicate.** Solo in caso di comprovata indisponibilità tecnica della procedura informatica PICA, riconosciuta dalla Scuola, questa potrà accettare la domanda di ammissione e/o la documentazione a corredo presentata anche in diversa modalità, purché entro la data di scadenza del termine di presentazione di cui al comma 1. Saranno ammessi a partecipare alla selezione soltanto i candidati che siano in possesso dei requisiti richiesti, le cui domande: siano state presentate secondo le modalità e nel termine di presentazione di cui al presente articolo; siano state presentate complete delle dichiarazioni e del curriculum prescritto.

3.7 - Nella domanda dovrà essere indicato altresì il domicilio che il candidato elegge ai fini della selezione, comprensivo di un recapito telefonico e di posta elettronica, utili per le comunicazioni ufficiali. Ogni eventuale variazione degli stessi dovrà essere tempestivamente comunicata per posta elettronica al Servizio Personale a contratto della Scuola (email [job.opportunities@sns.it](mailto:job.opportunities@sns.it)). L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici o comunque imputabili a fatto del candidato, di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

3.8 - Una volta scaduto il termine l’eventuale rinuncia a partecipare alla procedura selettiva da parte dei candidati che abbiano presentato domanda dovrà essere tempestivamente comunicata per posta elettronica all’indirizzo [job.opportunities@sns.it](mailto:job.opportunities@sns.it), unitamente ad una copia del documento di identità, specificando l’ID domanda unitamente al codice concorso. **La rinuncia è irrevocabile** e produrrà i suoi effetti a decorrere dalla prima riunione della Commissione giudicatrice successiva alla data di ricevimento della relativa comunicazione.

3.9 - Eventuali informazioni o chiarimenti di tipo amministrativo in merito alle modalità di presentazione delle domande e della documentazione da allegare possono essere richiesti al Servizio Personale a Contratto all’indirizzo e-mail [job.opportunities@sns.it](mailto:job.opportunities@sns.it). Per la segnalazione di problemi tecnici i candidati dovranno utilizzare esclusivamente il link “Per problemi tecnici contatta il supporto” visualizzato nella sezione a fondo pagina del sito <https://pica.cineca.it/sns>

#### **Art. 4 - MODALITÀ PER COMPROVARE IL POSSESSO DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI**

4.1 - Ai sensi dell’art.40, comma 1, del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., i candidati cittadini italiani o cittadini dell’Unione Europea dimostrano il possesso dei titoli esclusivamente mediante le dichiarazioni di cui all’art.46 e 47 dello stesso D.P.R. 445/2000.

Possono far ricorso alle dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R. 445/2000, i cittadini di Stati non appartenenti alla Comunità Europea regolarmente soggiornanti in Italia: a) limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero; b) nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

Per le dichiarazioni di cui al presente comma i candidati possono avvalersi degli schemi allegati al presente bando (**All. A**).

Al di fuori dei predetti casi, per i cittadini extracomunitari gli stati, le qualità personali ed i fatti indicati nel curriculum sono comprovati mediante produzione dei titoli stessi, ovvero dei relativi certificati/attestazioni rilasciati dalle competenti autorità dello Stato estero, in originale ovvero in copia autenticata, con relativo elenco.

4.2 - Documentazione in lingua straniera: in caso di documenti/titoli/pubblicazioni in lingua inglese, francese, tedesca e spagnola, essi possono essere prodotti nella lingua di origine. I documenti/titoli/pubblicazioni redatti in lingue diverse dalle predette devono essere corredati di una traduzione in italiano o inglese o francese o tedesco o spagnolo. La traduzione deve essere certificata conforme al testo straniero originale ai sensi di legge.

## **Art. 5 - VALUTAZIONE DEI TITOLI**

5.1 - Alla valutazione dei titoli è riservato un punteggio di 100.

5.2 - Le categorie dei titoli valutabili, purché pertinenti con l'ambito scientifico relativo all'attività di ricerca da svolgere, sono le seguenti alle quali sono riservati i punteggi massimi indicati a fianco di ciascuna:

- a) **titoli accademici**: laurea, dottorato di ricerca, diplomi di specializzazione, attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all'estero, ecc .....**massimo 20 punti**;
- b) **produzione scientifica**: tesi di dottorato, pubblicazioni e lavori originali,.....**massimo 40 punti**;
- c) **curriculum scientifico professionale**: servizio prestato con contratti, borse di studio e incarichi in enti di ricerca nazionali, esteri o internazionali, eventuali titoli relativi ad ulteriori esperienze scientifiche professionali presentati dal candidato ed apprezzate dalla Commissione in relazione all'attività da svolgere, valutabili tenuto conto anche di eventuali relazioni tecnico scientifiche fornite da esperti della materia.....**massimo 40 punti**.

Il punteggio minimo necessario nella valutazione dei titoli per entrare nella graduatoria finale di merito è di 80 punti.

5.3 - La Commissione giudicatrice, prima di procedere all'esame dei titoli, individuerà i criteri di massima per l'attribuzione dei punteggi. Ai sensi della legge 240/2010 e del Regolamento della Scuola vigente in materia, il possesso del dottorato di ricerca (o titolo equivalente conseguito all'estero) in Scienze Politiche o Sociologia costituisce titolo preferenziale.

## **Art. 6 - COMMISSIONE GIUDICATRICE E GRADUATORIA**

6.1 - La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto Direttoriale ed è composta da almeno tre docenti o esperti della materia. Non potrà effettuare la valutazione chi abbia un grado di parentela o

affinità, fino al quarto grado compreso, con uno dei candidati, nonché chi si trovi in una delle ulteriori ipotesi per cui è previsto l'obbligo di astensione dai Codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nazionale e della Scuola, per tempo vigenti. La Commissione potrà avvalersi di relazioni tecnico-scientifiche fornite da esperti esterni alla Commissione medesima.

6.2 - Terminati i lavori, la Commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dai singoli candidati nella valutazione dei titoli. In caso di parità di merito, la preferenza sarà determinata in base alla minore età anagrafica.

6.3 - Gli atti della selezione, da cui risulta la graduatoria di merito unitamente all'individuazione del vincitore della selezione, sono approvati con provvedimento del Direttore che è pubblicato all'Albo ufficiale on-line della Scuola per 15 giorni ed immediatamente efficace. Dall'ultimo giorno di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative. La graduatoria della selezione avrà una durata di sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione degli atti.

6.4 - I candidati potranno provvedere, a loro eventuali spese, al ritiro delle pubblicazioni e dei documenti depositati presso la Scuola, dopo quattro mesi dalla data di pubblicazione all'Albo ufficiale on-line della Scuola del decreto di approvazione degli atti ed entro i successivi quattro mesi, salvo eventuale contenzioso in atto. Decorso tale termine la Scuola non è più responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.

6.5 - A richiesta, la Commissione è tenuta a fornire alla Scuola, anche dopo la conclusione della procedura, informazioni e chiarimenti sulle attività compiute, sulle valutazioni espresse e sugli atti adottati. A tal fine potrà riunirsi e verbalizzare con le modalità previste dalla normativa applicabile.

## **Art. 7 - STIPULA DEL CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DELL'ASSEGNO DI RICERCA**

7.1 - Sotto riserva dell'accertamento dei requisiti prescritti, il candidato risultato vincitore sarà invitato a presentarsi presso il Servizio Personale a Contratto della Scuola per stipulare un contratto che regoli la propria attività di ricerca. Nel caso in cui il vincitore sia un cittadino extracomunitario, entro il termine che verrà fissato dall'Amministrazione egli dovrà produrre, a pena di decadenza, certificazioni o attestazioni relative alle informazioni di cui all'art.2 rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati (qualora redatti in lingua diversa dall'inglese, francese, tedesco o spagnolo) da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale. Il contratto sarà sottoscritto dal Direttore della Scuola Normale Superiore e dal titolare dell'assegno di ricerca.

7.2 - All'atto della stipula l'interessato sarà invitato a sottoscrivere una nuova dichiarazione relativa all'assenza delle situazioni di incompatibilità di cui al successivo art. 8 e dovrà altresì attestare di non aver procedimenti penali in corso e di non essere interdetto dai rapporti con la Pubblica Amministrazione Italiana.

7.3 - In connessione agli sviluppi dell'emergenza sanitaria da Covid-19, nello svolgimento dell'attività di ricerca presso le sedi della Scuola l'assegnista che sarà selezionato sarà tenuto ad osservare tutte le eventuali misure sanitarie e di contenimento del contagio imposte dalla normativa nazionale, regionale e interna per tempo vigenti.

7.4 - Decade dal diritto all'assegno il vincitore che entro il termine fissato non si presenti e non dia luogo alla stipula del contratto, fatti salvi ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati.

Costituisce inoltre causa di risoluzione del rapporto l'inadempimento grave e rilevante ai sensi delle disposizioni degli artt. 1453 e seguenti del codice civile da parte del titolare dell'assegno. Tali

condizioni devono essere tempestivamente segnalate e motivate dal responsabile del programma di ricerca al Consiglio di Struttura accademica che delibera in merito. Costituiscono in ogni caso ipotesi di risoluzione automatica del rapporto le seguenti:

- a) annullamento della selezione che ne costituisce il presupposto;
- b) ingiustificato mancato inizio dell'attività di ricerca nel termine previsto dal contratto;
- c) violazione del regime delle incompatibilità previsto dal regolamento.

Qualora il vincitore inizi la propria attività, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorreranno dal giorno di effettivo inizio

## **Art. 8 - INCOMPATIBILITA', ASPETTATIVE E DIVIETI DI CUMULO**

8.1 - Versano in situazione di incompatibilità con la titolarità di assegni di ricerca:

- a) il personale dipendente di ruolo o in servizio a tempo determinato presso le Università, le Istituzioni e gli Enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI) nonché presso le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art.74, comma 4, del DPR 11 luglio 1980, n.382;
- b) ai sensi dell'art. 18 comma 1, lett. c) della Legge 240/2010, coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con il soggetto che ha assunto l'iniziativa al conferimento dell'assegno e/o con i componenti dell'organo che delibera sulle risorse su cui grava anche in parte il relativo finanziamento ovvero con il Segretario Generale ovvero con un componente del Consiglio di Amministrazione della Scuola. Non possono altresì partecipare alla procedura di selezione, né assumere la titolarità del contratto, i soggetti che assumono l'iniziativa per il conferimento dell'assegno e/o i componenti dell'organo che delibera sulle risorse su cui grava il finanziamento dell'assegno (fatte salve le ipotesi di cui all'art 8.-bis del *Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca*), il Segretario Generale, i componenti del Consiglio di Amministrazione dal momento dell'attivazione della procedura di conferimento dell'assegno fino a quello dell'eventuale sottoscrizione del contratto;
- c) coloro che partecipino a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, nonché ai corsi ordinari e di perfezionamento della Scuola e corsi corrispondenti, con borsa, degli altri istituti universitari superiori a ordinamento speciale;
- d) coloro che partecipino a master universitari;
- e) coloro che siano titolari di altri assegni di ricerca;
- f) i titolari di contratti stipulati a qualsiasi titolo con la Scuola, fatti salvi eventuali incarichi di insegnamento e di didattica integrativa.

8.2 - La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22 della Legge n.240/2010 (nel testo anteriore alla Legge n. 79/2022), compresi gli eventuali rinnovi non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo per cui l'assegno è stato conferito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata del relativo corso.

8.3 - La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti elencati al comma 1 della Legge n. 240/2010 con il medesimo soggetto, non può superare in ogni caso i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

8.4 - Il personale dipendente in servizio, anche a tempo determinato, presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al punto 1, lett. a) nonché presso enti/soggetti privati, può essere titolare di assegno di ricerca purché preventivamente collocato in aspettativa senza assegni per il periodo corrispondente.

8.5 - Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.

8.6 - L'assenza delle situazioni di incompatibilità o di cumulo e/o l'ottenimento dell'aspettativa di cui ai precedenti commi deve sussistere al momento della decorrenza dell'assegno e permanere per l'intera durata. L'assenza della situazione di incompatibilità di cui al precedente punto 1, lett. b) deve sussistere durante la selezione e fino alla sottoscrizione del contratto.

## **Art. 9 - DIRITTI E DOVERI DEI TITOLARI DI ASSEGNI DI RICERCA**

9.1 - I titolari degli assegni collaborano in modo continuativo alle attività di ricerca relative ai programmi previsti nei contratti, secondo le indicazioni e sotto la direzione del responsabile scientifico, in condizione di autonomia e senza orario di lavoro predeterminato.

9.2 - I titolari degli assegni svolgono la propria attività di ricerca di norma in strutture della Scuola in base al programma di ricerca. A tal fine ad essi è garantito l'accesso ai locali, alle attrezzature, alle risorse necessarie e alla fruizione dei servizi a disposizione secondo quanto previsto dalle regole vigenti presso la Scuola.

9.3 - Parte dell'attività di ricerca può essere svolta fuori sede:

- a) qualora l'assegnista sia beneficiario di borsa di studio concessa da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca;
- b) qualora, ove espressamente autorizzato dal responsabile scientifico, l'assegnista debba recarsi in missione nell'ambito della ricerca cui è addetto. Per il rimborso delle spese di missione si applicano le regole vigenti presso la Scuola.

9.4 - I titolari di assegni possono accedere ai fondi per il finanziamento della ricerca interna secondo le regole vigenti presso la Scuola;

9.5 - Ai titolari di assegni può essere affidata una limitata attività didattica esclusivamente a carattere sussidiario, complementare o di tutoraggio, per un impegno massimo complessivo non superiore a 40 ore per anno accademico. Essa può consistere in:

- a) collaborazione con allievi o perfezionandi della Scuola nelle ricerche per le tesi su argomenti attinenti quello della ricerca oggetto del contratto, assistenza in laboratori, e/o altre attività di orientamento e tutoraggio;
- b) partecipazione alle commissioni di esame di profitto in qualità di cultori della materia;

- c) singole esercitazioni e/o seminari su argomenti attinenti quello della ricerca oggetto del contratto.

Tali attività, che non comportano alcun onere aggiuntivo per la Scuola, possono essere affidate a titolari di assegni di ricerca con il consenso dell'assegnista e previo parere favorevole del responsabile scientifico che valuti la compatibilità dell'attività richiesta con l'integrale realizzazione del programma di ricerca oggetto del contratto.

#### **Art. 10 - TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE**

10.1 - Gli importi degli assegni sono esenti da prelievo fiscale, applicandosi ad essi le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 476/1984 e s.m.i., ma gravati dalla ritenuta previdenziale a norma dell'art. 2, commi 26 ss. della legge 335/1995 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 22, comma 6, della Legge 240/2010, si applicano inoltre ai titolari di assegni le disposizioni vigenti in materia di congedo obbligatorio per maternità e in materia di malattia.

#### **Art. 11 - INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

11.1 - Titolare del trattamento dei dati personali conferiti dagli interessati è la Scuola Normale Superiore, Istituto universitario pubblico, con sede in Piazza dei Cavalieri, 7 Pisa – 56126, nella persona del Direttore e legale rappresentante. Ai fini dell'applicazione della normativa europea e nazionale in materia (Reg. UE 679/2016 e D. Lgs. n. 196/2003), i candidati sono tenuti a prendere visione dell'[Informativa](#) sul trattamento dei dati personali.

#### **Art. 12 - DISPOSIZIONI FINALI**

12.1 - Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si applica il *Regolamento della Scuola per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca* disponibile nell'apposita sezione del sito web della Scuola, l'art.22 della legge 240/2010 e, in quanto compatibile, la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro autonomo.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.5 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento di cui al presente avviso è la dott.ssa Claudia Sabbatini in servizio presso l'Area Risorse Umane della Scuola. Per informazioni è possibile contattare la dott.ssa Paola Guarguaglini oppure la dott.ssa Federica Ercoli in servizio presso la stessa Area, all'indirizzo di posta elettronica [job.opportunities@sns.it](mailto:job.opportunities@sns.it), oppure ai num. tel. 050/509723 e 050/509771 dalle ore 10.00 alle 12.00.

IL DIRETTORE  
Prof. Luigi Ambrosio\*

\*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art.46<sup>1</sup>, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a  
a in \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente  
in \_\_\_\_\_ via/loc. \_\_\_\_\_

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 per chi esibisce  
atti falsi o non corrispondenti a verità;

DICHIARA:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Il Dichiarante \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Secondo l'art.46 del D.P.R. 28/12/00 n.445 Sono comprovati con dichiarazioni, in sostituzione delle normali certificazioni, i seguenti stati, qualità personali e fatti: a) data e luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenute da Pubbliche Amministrazioni; l) appartenenza ad ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualità di pensionato e categoria di pensione; t) qualità di studente; u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; cc) qualità di vivente a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Art.47<sup>2</sup>, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a  
a in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente  
in \_\_\_\_\_ via/loc. \_\_\_\_\_

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 per chi esibisce  
atti falsi o non corrispondenti a verità;

DICHIARA:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Il Dichiarante \_\_\_\_\_

<sup>2</sup> Secondo l'art.47 del D.P.R. 28/12/00 n.445 l'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art.46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Art.47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a  
a in \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente  
in \_\_\_\_\_ via/loc. \_\_\_\_\_

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 per chi esibisce  
atti falsi o non corrispondenti a verità;

DICHIARA:

che la pubblicazione dal titolo \_\_\_\_\_, allegata  
alla domanda di partecipazione, è stata accettata per la pubblicazione dall'editore  
\_\_\_\_\_ sarà pubblicata il \_\_\_\_\_.

Data \_\_\_\_\_

Il Dichiarante \_\_\_\_\_